



## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MATERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2025

Disposizioni in materia di decadenza dalla carica di presidente della provincia e scioglimento del consiglio provinciale

ONOREVOLI SENATORI. – La riforma degli enti locali introdotta con la legge 7 aprile 2014, n. 56, (cosiddetta « legge Delrio ») ha ridefinito l’ordinamento delle province e istituito le città metropolitane. In particolare, a seguito della riforma, le province sono state definite enti di area vasta e i relativi organi – il presidente della provincia e il consiglio provinciale – sono divenuti organi elettivi di secondo grado.

Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia e resta in carica quattro anni. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione residente. La durata del consiglio provinciale è più breve di quella del presidente della provincia, in quanto il consiglio resta in carica due anni.

Con la presentazione del presente disegno di legge si mira a superare il contrasto dottrinario e giurisprudenziale sull’applicabilità alle province degli istituti della mozione di sfiducia e sulle varie ipotesi di scioglimento, come ad esempio nel caso di mancata approvazione del bilancio. Si tratta di questioni non espressamente disciplinate dalla legge Delrio, ma già contemplate dal testo unico sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’articolo 52, comma 2, che prevede la mozione di sfiducia per il presidente della provincia e all’articolo 141 sulle ipotesi di scioglimento dei consigli provinciali per dimissioni o per mancata approvazione del bilancio.

La finalità è quella di rendere applicabile anche alle province l’istituto della mo-

zione di sfiducia e i casi di scioglimento del consiglio provinciale. In assenza del presente intervento normativo il presidente della provincia non può ritenersi assoggettabile alla mozione di sfiducia disciplinata dall’articolo 52, comma 2, del TUEL giacché il presidente della provincia è eletto in virtù di elezione separata rispetto al consiglio. Infatti, la legge Delrio prevede la decadenza solo nel caso in cui il presidente della provincia cessa dalla carica di sindaco.

Pertanto, l’articolo 1 della presente proposta apporta modifiche all’articolo 1, comma 65, della citata legge n. 56 del 2014 ed inserisce, altresì, i commi da 65-*bis* a 65-*quinquies*. In particolare, il comma 65 è modificato nel senso di prevedere la decadenza dalla carica di sindaco anche nei casi di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, di cui al comma 65-*bis*, e di scioglimento del consiglio provinciale, di cui al comma 65-*ter*. Il comma 65-*ter* dispone che la mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della provincia, sia messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta quindi la immediata decadenza del presidente, lo scioglimento del consiglio e la indizione di nuove elezioni. Il successivo comma 65-*ter* disciplina i casi in presenza dei quali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, è disposto lo scioglimento del consiglio provinciale. Tra essi

si prevede, alla lettera *c*), l'approvazione della mozione di sfiducia di cui al citato comma 65-*bis*. Il comma 65-*quater* reca la disciplina in materia di *prorogatio* dell'organo consiliare sul quale è intervenuto il provvedimento di scioglimento, mentre il comma 65-*quinquies* riguarda la gestione commissariale nei casi di mancata approvazione del bilancio nei termini stabiliti dalla legge.

L'articolo 2, infine, è volto a individuare le norme di coordinamento al TUEL che si rendono necessarie – limitatamente agli articoli 52 e 141 del citato testo unico, rispettivamente concernenti la mozione di sfiducia e lo scioglimento dei consigli provinciali – in conseguenza dell'introduzione delle novelle alla legge n. 56 del 2014 sopra illustrate.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di decadenza dalla carica di presidente della provincia, mozione di sfiducia e scioglimento del consiglio provinciale)*

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 65 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, ai sensi del comma 65-bis, nonché in caso di scioglimento del consiglio provinciale, ai sensi del comma 65-ter »;*

*b) dopo il comma 65 sono inseriti i seguenti:*

*« 65-bis. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della provincia, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la immediata decadenza del presidente, lo scioglimento del consiglio ai sensi del comma 65-ter e la indizione di nuove elezioni.*

*65-ter. I consigli provinciali sono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:*

*a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;*

*b)* quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni irrevocabili decorsi venti giorni dalla presentazione al consiglio, decesso del presidente della provincia;

2) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

*c)* in caso di approvazione della mōzione di sfiducia di cui al comma 65-*bis*.

*65-quater.* In caso di scioglimento del consiglio provinciale ai sensi del comma 65-*ter*, l'organo rimane in carica sino alle elezioni del nuovo consiglio, che si svolgono entro novanta giorni dallo scioglimento anticipato. In tal caso, sino alle elezioni, le funzioni del presidente della provincia sono svolte dal vicepresidente.

*65-quinquies.* Nell'ipotesi di cui al comma 65-*ter*, lettera *b*), numero 2), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato dal consiglio in seguito al parere dell'assemblea dei sindaci, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio disposto con decreto del Ministro dell'interno ».

## Art. 2.

*(Norme di coordinamento in materia di mōzione di sfiducia e scioglimento dei consigli provinciali)*

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento locale, di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 52:*

1) al comma 1:

1.1) le parole: « o del consiglio provinciale » sono soppresse;

1.2) le parole: « del presidente della provincia » sono soppresse;

1.3) le parole: « o delle rispettive giunte » sono sostituite dalle seguenti: « o della relativa giunta »;

2) al comma 2, le parole: « , il presidente della provincia e le rispettive giunte » sono sostituite dalle seguenti: « e la relativa giunta » e le parole: « e il presidente della provincia » sono soppresse;

*b) all'articolo 141, al comma 1:*

1) all'alinea, le parole: « e provinciali » sono soppresse;

2) alla lettera *b*), numeri 1) e 2), le parole: « o del presidente della provincia » sono soppresse e, al numero 3), le parole: « o il presidente della provincia » sono soppresse.



€ 1,00